



Atto Costitutivo
"Associazione Sportiva Dilettantistica RACCOONS RUGBY ROMA"

1) L'anno 2024, il giorno 26 del mese di luglio, si sono riuniti per costituire un'Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, i seguenti cittadini:

- Sig. **Cesaro Umberto**, nato a Cassino (FR), il giorno 05/09/1976, residente in Roma (RM), Via Tropea n. 22, cap 00178, codice fiscale CSRMRT76P05C034U, cittadino italiano;
- Sig. **Astuto Andrea**, nato a Catania (CT), il giorno 21/09/1986, residente in Roma (RM), Via Giacomo Folchi n.26, cap 00151, codice fiscale STTNDR86P21C351W, cittadino italiano;
- Sig. **Greco Carlo**, nato a Galatina (LE), il giorno 10/04/1991, residente in Roma (RM), Via Enea 71, cap 00181, codice fiscale GRCCRL91D10D862S, cittadino italiano;
- Sig. **Ciani Emanuele**, nato a Lugo (RA), il giorno 31/08/1984, residente in Roma (RM), Via del Casaletto n.143, cap 00151, codice fiscale CNIMNL84M31E730T, cittadino italiano;
- Sig. **Purificato Marco**, nato a Frascati (RM), il giorno 06/04/1982 residente in Roma (RM), Piazza Giovanni da Triora n. 7A, cap 00154, codice fiscale PRFMRC82D06D773C, cittadino italiano;
- Sig. **Faija Giampiero**, nato a Palermo (PA), il giorno 14/03/1988, residente in Roma (RM), Vicolo Vicinale n.11, cap 00152, codice fiscale FIAGPR88C14G273M, cittadino italiano;
- Sig. **Serpicelli Valerio**, nato a Roma (RM), il giorno 03/07/1986, residente in Roma (RM), Via Erminia Frezzolini n.28, cap 00139, codice fiscale SRPVL86L03H501A, cittadino italiano;
- Sig. **Bellusci Hermann**, nato a Roma (RM), il giorno 28/08/1981, residente in Roma (RM), Via Evaristo Breccia n. 38, cap 00124, codice fiscale BLLHMN81M28H501C, cittadino italiano;
- Sig. **Salvi Mario**, nato a Roma (RM), il giorno 29/12/1983, residente in Roma (RM), Via Francesco Costantino Marmocchi n. 36, cap 00176, codice fiscale SLVMRA83T29H501C, cittadino italiano;
- Sig. **Di Rollo Marcello**, nato a Roma (RM), il giorno 12/08/1969, residente in Roma (RM), Via Carlo Bernari n. 87, cap 00139, codice fiscale DRLMCL69M12H501U, cittadino italiano;
- Sig. **Deidda Andrea**, nato a Carbonia (CA), il giorno 11/04/1981, residente in Roma (RM), Via Di Grottarossa n. 55, cap 00189, codice fiscale DDDNDR81D11B745N, cittadino italiano

tutti cittadini italiani, dichiarano di costituire, come dal presente atto, ai sensi del Codice Civile e art. 90 Legge 27.12.2002, n. 289 e s.m., un'associazione sportiva dilettantistica denominata:

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RACCOONS RUGBY ROMA"

- 2) L'associazione ha sede in Roma (RM) Via Tropea n. 22
- a) L'associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
 - b) Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della disciplina del rugby, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle sopra citate discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sopra elencate, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle stesse discipline sportive indicate. Nella propria sede ed in altri locali specificatamente condotti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
 - c) L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati.
 - d) L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale e/o Ente di promozione sportiva cui l'associazione stessa delibererà d'aderire e s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione stessa e/o Ente dovessero

adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

- e) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- f) L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali

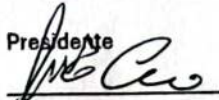
L'Associazione ha durata illimitata e intende affiliarsi alla Federazione Italiana Rugby, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione affiliante e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva i cui Statuto e Regolamenti si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare ai propri associati.

- 3) L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale.
- 4) In deroga alle norme statutarie, il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo triennio e fino al 31/12/2027 viene così costituito:
 - a. (Presidente e Legale Rappresentante) Sig. Cesaro Umberto;
 - b. (Vice Presidente) Sig. Greco Carlo;
 - c. (Segretario) Sig. Purificato Marco.
 - d. (Consigliere) Sig. Astuto Andrea.
 - e. (Tesoriere) Sig. Ciani Emanuele.
- 5) La quota ordinaria di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinato in euro 100,00 (cento/ 00).
- 6) Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma (RM) lì, _____

Presidente



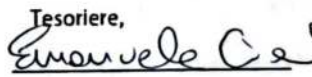
Sig. Cesaro Umberto

Segretario



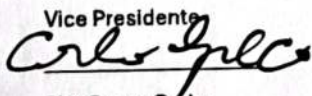
Sig. Purificato Marco

Tesoriere,



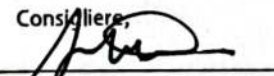
Sig. Ciani Emanuele

Vice Presidente



Sig. Greco Carlo

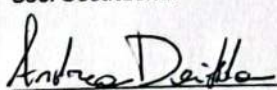
Consigliere



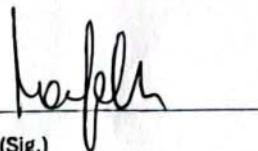
Sig. Astuto Andrea



Soci Costituenti:



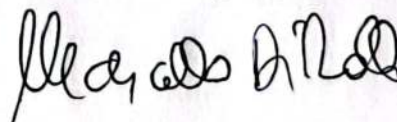
(Sig.)



(Sig.)



Valerio Sernicelli



(Sig.)

Sig. Ciani Emanuele

(Sig.) EMANUELE CIANI

(Sig.)

(Sig.)

(Sig.)

(Sig.)

(Sig.)



AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE II
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 5
Tuscolano

N. 1616

Serie 3

Data 06/8/2024

REGISTRATO
CON EURO

200,00

IL DIRIGENTE

Carlo Celli

**STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RACCOONS RUGBY ROMA"**

.....

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**



Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.lgs. 36/2021, una associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Raccoons Rugby Roma" in breve "A.S.D. Raccoons Rugby Roma" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 39/2021, con sede in Roma, via Tropea n.22.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo A.S.D.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Nel presente Statuto il genere grammaticale maschile viene utilizzato come sovra esteso, con riferimento a ogni persona di qualunque sesso e identità di genere, senza alcuna volontà di esclusione.

Articolo 2 - Colori ed emblema sociale

I colori sociali sono il rosa ed il nero.

L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un procione con un pallone da rugby sotto il braccio, nell'atto di sfidare l'avversario.

Il nome dell'Associazione, i colori sociali, l'emblema sociale, i marchi, i loghi e disegni ornamentali, anche vettoriali, che facciano riferimento all'Associazione sono e rimarranno di proprietà dell'Associazione e non possono essere ceduti a terzi, ma ne può essere concesso l'uso temporaneo previa autorizzazione dell'Assemblea generale dei soci da approvare con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

È fatto divieto a tutti i soci registrare a proprio nome i colori sociali, l'emblema sociale, i marchi, i loghi e i disegni ornamentali, anche vettoriali, che facciano riferimento al nome e/o all'emblema e/o ai colori dell'Associazione.

È, altresì, vietato al Presidente, al Consiglio direttivo e ai soci fondare società di scopo per fini associativi, utilizzando direttamente o indirettamente i colori sociali, l'emblema sociale, i marchi, i

Forum Gellun
Marcello Di Leo

Koa m

Antonio Diella

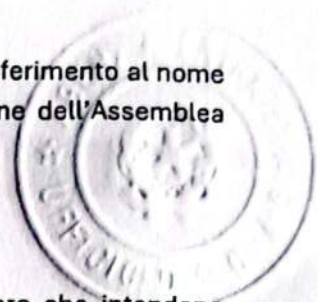
Eugenio

Leffi

Am

Enrico de Cei
Roberto Colori Gecar
Valerio Timpelli

loghi e disegni ornamentali, o comunque facendo direttamente o indirettamente riferimento al nome e/o all'emblema e/o ai colori dell'Associazione, in difetto di previa autorizzazione dell'Assemblea generale da approvare con le maggioranze dell'Assemblea straordinaria



Articolo 3 – Oggetto

1. L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività associativa.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del rugby e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la gestione di centri benessere o fisioterapici;
 - la vendita di articoli sportivi;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di

Marcello D. Lops

Federazione Italiana Rugby

noel an

Roberto Della

Im Z

Uoh

Amu

Valerio Serrilli

Roberto Colu Gelas

Emmanuel Cia

tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.

L'Associazione altresì si propone:

- a. di sviluppare e potenziare la pratica sportiva, favorendone la diffusione con ogni intervento ed iniziativa utili allo scopo;
- b. di diffondere in particolare, il gioco del rugby, specie nella comunità LGBTQ+ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender e Queer; il segno + è aggiunto per includere altre identità sessuali e di genere che non sono specificamente menzionate nell'acronimo principale);
- c. di fornire un ambiente sociale e sportivo dove tutti si sentano accettati e rispettati indipendentemente dal loro sesso, identità di genere e orientamento sessuale, finché coltivino il loro interesse per il gioco del rugby;
- d. di incoraggiare attivamente giocatori esordienti e non, specialmente quando possono essere stati scoraggiati a causa di pregiudizi e discriminazioni legati a differenze affettive e sessuali;
- e. di essere per tutti un esempio di coabitazione tra persone di diverso sesso, identità di genere o orientamento sessuale;
- f. di formare una squadra che partecipi in modo competitivo a tornei e campionati di rugby locali, nazionali e internazionali.

4. I valori su cui si fonda l'azione di Raccoons Rugby Roma A.S.D. sono:

- a. il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- b. inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione, emarginazione, sopraffazione e violenza di genere;
- c. il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- d. la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà;
- e. la democrazia interna, la partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione, la trasparenza dei processi decisionali

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II DELLA VITA ASSOCIATIVA

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi.
2. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da

non è un
formale
Maurizio D. B.

Emonuele Cui
Antonio Carlo Guear
Valerio Sepicelli

Roberto Della

Giuseppe Fan

Luigi

Andrea

qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

9. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

10. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

I soci si distinguono in soci giocatori, che sono anche tesserati e pertanto possono partecipare agli allenamenti e alle competizioni, e in soci non giocatori, che non sono tesserati e non possono pertanto partecipare in quanto giocatori agli allenamenti e competizioni. La decisione di essere socio giocatore o non giocatore spetta al singolo socio, salvo il pagamento di eventuali differenze previste nelle quote associative.

La quota associativa è variabile, non è rivalutabile, e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni, da determinarsi in proporzione alla gravità delle singole mancanze e rapportarsi all'eventuale reiterazione delle stesse:

- a. avvertimento;
- b. ammonizione;
- c. diffida;
- d. sospensione a tempo limitato;
- e. esclusione.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Valerio Sennella

Valerio Sennella

Valerio Sennella

Adriano Deidda

Enrico

Luigi

Valerio Sennella

Luigi

Enrico

TITOLO III DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 8 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'assemblea generale degli associati;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo;
 - d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito;
 - e) il Collegio dei probiviri, qualora istituito.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

20. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri due associati.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;

b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
- i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 13 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

Articolo 14 - Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

Scansionato con iCamScanner

Alcaldato 2022

Gerusalem Gellman

Alcaldato 2022

Alcaldato 2022

Alcaldato 2022

Valerio Serrilli
Lito Cio Giorgea
Emmanuel Cini

- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

5. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
7. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 3 mandati anche se non consecutivi nella medesima carica.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.

11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione;

17. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente. In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vicepresidente. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

18. Il Consiglio direttivo deve:

- redigere i programmi di attività previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redigere il rendiconto economico - finanziario;

- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;

- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

Articolo 16 - Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;

b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;

c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;

d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.

Valerio Sempell

Antonio Calogero

Emmanuel Cini

Federico Della Valle

Ilario

Roberto Della Valle

Luca

Roberto

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

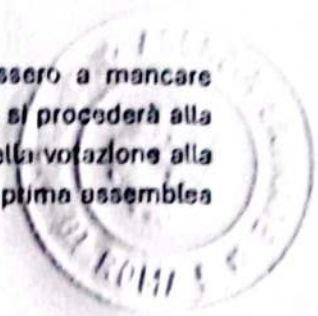
Articolo 17 - Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 18 - Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;



Valerio Trepicelli

MG Carlo Gec

Emmanuel Cici

Federico Gallucci Marcello Di Bello

maria

Luca Di Bello

Luca

Luca

Luca

- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.



Articolo 19 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione;
6. Il Presidente, inoltre, può aprire e gestire conti correnti in nome e per conto della a.s.d., o altre forme di finanziamento. Per finanziamenti e contratti di valore superiore ai 5.000 euro è, in ogni caso, necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Assemblea Straordinaria dei soci, da fornire per iscritto entro e non oltre 15 giorni.
7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli può delegare tutte le sue mansioni al Vicepresidente.

Articolo 20 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Valerio Sapielli

Antonio Carlo Ghera

Emilio de Cini

Roberto Deidda
Luigi
Ferdinando
Zellio
Michele

Luigi

Monica

Anna

6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 – Organo di revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale, può essere composto da 3 membri che non ricoprono cariche nel consiglio direttivo e resta in carica 3 anni.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Inoltre, verifica ufficialmente il rispetto delle procedure, la presenza dei requisiti per la partecipazione alle votazioni e di eleggibilità, nonché la validità delle convocazioni, delle deleghe, dei voti espressi delle delibere dell'Assemblea e delle decisioni del Consiglio direttivo in materia di elezioni, sospensione ed esclusione dei soci e scioglimento dell'Associazione.

Inoltre, qualora riscontri violazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere, dei Consiglieri e del Consiglio direttivo può proporre all'Assemblea generale di revocare il Consiglio direttivo stesso ed indire nuove elezioni.

3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 23 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.



Articolo 24 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 - Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso;

6. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V DEI LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 26 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Valeria Tognelli

Corrado Geronzi

Roberto

Emmanuel Cia

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 28 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.

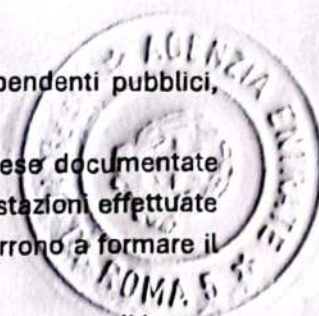
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 29 - Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione, fatta eccezione per le controversie in materia sportiva, sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri ("Collegio dei probiviri") da designarsi tra i soci con le seguenti modalità:

a) Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta congiunta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. In difetto di cooperazione di uno dei due probiviri nominati dalle parti, decorso il suindicato termine di 30 giorni, alla designazione del terzo procederà



Valerio Serricelli

Roberto Gales

Emmanuel Cini

Giuseppe

Roberto

Scansionato con CamScanner
Forum Belino
Maurizio De Cecco

l'assemblea straordinaria, ove convocata dai soci con le modalità e nelle forme dell'art. 8 che precede.

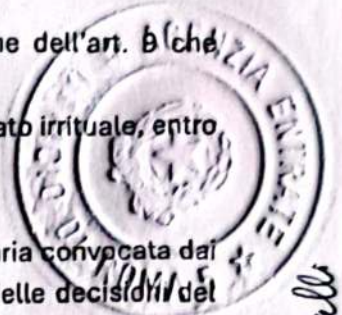
b) I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, con arbitrato irrituale, entro e non oltre 30 giorni dalla formale convocazione. Il loro lodo sarà inappellabile.

2. Al predetto Collegio dei probiviri può essere assegnata dall'assemblea straordinaria convocata dai soci al fine di verificare la correttezza e conformità alle norme dell'Associazione delle decisioni del Presidente e del Consiglio direttivo, nonché delle attività del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere, dei Consiglieri e del Consiglio direttivo, presentando una relazione scritta all'Assemblea straordinaria, allo scopo appositamente convocata dal Collegio stesso o dai soci con le modalità e nelle forme dell'art. 9 che precede, entro e non oltre 30 giorni dalla nomina del Collegio. Nel caso in cui in tale relazione vengano segnalate gravi violazioni delle norme 28 dell'Associazione da parte del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere, dei Consiglieri e del Consiglio direttivo, l'Assemblea straordinaria potrà indire le elezioni di un nuovo Consiglio direttivo.

3. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana Rugby. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clauola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 30 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.



Valerio Turchiello

Scansionato con CamScanner

Emmanuel Bellus
Emmanuel Bellus

Emmanuel Cia
Emmanuel Cia

Roberto Diella

Emmanuel

Emmanuel